



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2020, proposto da Comune di Altivole, Comune di Asolo, Comune di Carbonera, Comune di Casale Sul Sile, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Castello di Godego, Comune di Codognè, Comune di Colle Umberto, Comune di Conegliano, Comune di Fonte, Comune di Gaiarine, Comune di Giavera del Montello, Comune di Godega di Sant'Urbano, Comune di Istrana, Comune di Loria, Comune di Mareno di Piave, Comune di Maserada Sul Piave, Comune di Monastier di Treviso, Comune di Montebelluna, Comune di Nervesa della Battaglia, Comune di Oderzo, Comune di Paese, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Ponzano Veneto, Comune di Povegliano, Comune di Quinto di Treviso, Comune di Refrontolo, Comune di Resana, Comune di Riese Pio X, Comune di Roncade, Comune di San Biagiodi Callalta, Comune di San Fior, Comune di San Vendemiano, Comune di Santa Lucia di Piave, Comune di San Zenone degli Ezzelini, Comune di Sernaglia della Battaglia, Comune di Silea, Comune di Spresiano, Comune di Susegana, Comune di Trevignano, Comune di Valdobbiadene, Comune di Vazzola, Comune di

Vedelago, Comune di Villorba, in persona del rispettivi Sindaci in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Quarneti, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Borsi n. 4, presso lo studio dell'avv. Federica Scafarelli, per mandati in calce al ricorso per ottemperanza, con indicazione di domicilio digitale come registri di giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;

tutti rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, 12, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, non costituita in giudizio;

Comune di Claviere, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Reggio Calabria, Comune di Benevento, Comune di Sestriere, Comune di Cesana Torinese, Comune di Prigelato, Comune di Bardonecchia, Comune di Sauze D'Oulx, Comune di Borca di Cadore, Comune di Ovindoli, Comune di Santa Maria del Cedro, Comune di Macugnaga, Comune di Pietrasanta, Comune di Oulx, Comune di Capalbio, Comune di Castiglione della Pescaia, Comune di Campomarino, Comune di San Nicola Arcella, Comune di Pizzoferrato, Comune di Roseto Capo Spulico, Comune di Pescasseroli, Comune di Berceto, Comune di Tagliacozzo, Comune di Follonica, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez- IV, n. 2201 del 12 aprile 2018, resa tra

le parti, con cui è stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio - Sede di Roma n. 2554/2017, confermando con diversa motivazione l'annullamento del d.P.C.M. 10 settembre 2015 recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale (FSC)

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero e dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;

Visto l'istanza di chiarimenti proposta dalle parti pubbliche resistenti;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 7164 dell'11 novembre 2020, con cui sono stati chiesti chiarimenti;

Vista la relazione depositata in esecuzione dell'incombente istruttorio e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva depositata dalle amministrazioni comunali ricorrenti per l'ottemperanza;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi, in collegamento da remoto, l'avv. Giacomo Quarneti per le Amministrazioni comunali ricorrenti all'ottemperanza, e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per le Autorità pubbliche resistenti, che hanno partecipato alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 d.l. n.137/20;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Con la sentenza di cui in epigrafe è stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio - Sede di Roma n. 2554/2017, confermando con diversa motivazione l'annullamento del d.P.C.M. 10 settembre 2015 recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale (FSC).

1.1) La sentenza ottemperanda ha così testualmente statuito:

“La conferma, sul punto, della impugnata decisione esaurisce l’interesse della parte originaria ricorrente ed implica la improcedibilità delle censure (anche di legittimità costituzionale) prospettate dai comuni cointeressati rispetto agli originari ricorrenti, intimati in primo grado ed “intervenuti” (nei termini prima chiariti) nell’odierno grado di giudizio.

Deve essere infine precisato, -sebbene la sentenza impugnata non si sia in alcun modo diffusa sul punto- che l’annullamento del d.P.C.M. impugnato, avendo il decreto natura di atto amministrativo generale con struttura scindibile, produce effetti erga omnes, ma, secondo i consolidati principi processuali amministrativi, ciò avviene in proporzione e nei limiti dell’interesse azionato con il ricorso ed unicamente con riferimento alla posizione delle parti originarie ricorrenti, che è certamente scindibile da quelle degli altri comuni: discende da ciò che, stante la immodificabilità dello stanziamento complessivo contenuto nel Fondo predetto, dall’annullamento del medesimo per quanto di ragione discende la restituzione delle riduzioni non dovute nei confronti delle parti originarie ricorrenti, da operarsi solo entro i predetti limiti, e da effettuarsi nell’ambito del fondo con corrispondente riduzione di altri capitoli o, se del caso, con proporzionale riduzione dei versamenti ai comuni che presentano saldi attivi.”.

1.2) Con il ricorso per ottemperanza, premessa l’inerzia e la mancata esecuzione del giudicato, le Amministrazioni comunali ricorrenti hanno chiesto quindi l’accertamento dell’obbligo di provvedere alla restituzione della complessiva somma di € 24.575.225,47 (con distinta indicazione per ciascun comune), oltre interessi.

1.3) Costituitesi in giudizio, le Autorità pubbliche intimare, sostenendo la somma da restituire sarebbe, invece, pari a complessivi € 16.686.889,33 -senza fornire spiegazioni in ordine al diverso saldo- ha formulato istanza di chiarimenti con cui si chiede:

a) se sia possibile *“...dare corretta esecuzione alle sentenze, obliterando la*

prescrizione che impone di rimanere nell'ambito dello stanziamento complessivo del fondo”;

b) se “...le riduzioni da ristorare siano effettivamente quelle individuate dall'Amministrazione, relative all'annualità oggetto della sentenza”.

1.4) Con ordinanza collegiale istruttoria n. 7164 dell'11 novembre 2020, premesso che i comuni ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'istanza di chiarimenti e “Rilevata la notevole differenza tra gli importi richiesti dai Comuni ricorrenti ed il quantum ritenuto dovuto dalle Amministrazioni in esecuzione della presente sentenza”, è stato disposto il deposito di *“dettagliata relazione, con opportuna specificazione delle somme dovute per ciascuno dei Comuni ricorrenti, indicante le somme che ritengono dovute, i criteri utilizzati per la loro quantificazione nonché le ragioni delle differenze rispetto agli importi richiesti dagli stessi Comuni ricorrenti”*, da depositare entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

1.5) La relazione istruttoria, con due allegati, è stata depositata il 28 giugno 2021, oltre il termine stabilito nell'ordinanza.

1.6) Con successiva memoria difensiva le amministrazioni comunali ricorrenti per l'ottemperanza hanno dedotto la tardività del deposito della documentazione e l'infondatezza e inconferenza dei rilievi svolti nella relazione istruttoria.

1.7) Nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 il ricorso per ottemperanza è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) Osserva il Collegio, che, anche prescindendo dalla tardività dell'esecuzione del disposto incumbente istruttorio, la relazione versata in atti si sostanzia in una sostanziale riproposizione delle tesi già sviluppate in sede contenziosa, mentre i due allegati si limitano a riprodurre le richieste di restituzione dei comuni (allegato A) in base ai calcoli dai medesimi effettuati e il diverso computo dell'amministrazione (allegato B), sulla base appunto dei rilievi già svolti in sede di cognizione e respinti dalla sentenza ottemperanda.

3.) Peraltro la sentenza ottemperanda ha stabilito in modo affatto chiaro e inequivoco l'obbligo di *"...restituzione delle riduzioni non dovute nei confronti delle parti originarie ricorrenti, da operarsi solo entro i predetti limiti, e da effettuarsi nell'ambito del fondo con corrispondente riduzione di altri capitoli o, se del caso, con proporzionale riduzione dei versamenti ai comuni che presentano saldi attivi"*.

3.1) Ne consegue che non vi sono chiarimenti effettivi da rendere, posto che:

a) le somme da restituire sono quelle corrispondenti alle riduzioni illegittimamente operate nei confronti delle amministrazioni comunali ricorrenti, come dalle medesime indicate e non contestate, giacché le diverse somme di cui all'allegato B) costituiscono la traduzione monetaria dei rilievi svolti e respinti in sede di cognizione;

b) esse corrispondono alle riduzioni già operate, e riguardano l'annualità 2015.

3.2) Non essendo dubbia l'inottemperanza del giudicato, deve dichiararsi l'obbligo delle Autorità pubbliche intimare, ciascuna per quanto di propria competenza, di prestare ottemperanza al giudicato, nei sensi dianzi indicati, mediante pagamento a ciascuna delle Amministrazioni comunali ricorrenti delle somme indicate dalle medesime, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, a cura della segreteria sezionale, o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, nominando sin d'ora quale commissario ad acta il Signor Ragioniere generale dello Stato, affinché, scaduto il predetto termine, provveda in via sostitutiva nell'ulteriore termine di centoventi giorni, in vece e in danno delle Autorità pubbliche intimare.

4.) La novità e relativa complessità della vicenda contenziosa e delle questioni relative all'ottemperanza giustificano la compensazione tra le parti costituite delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), così provvede sul ricorso per ottemperanza in epigrafe:

- 1) dichiara l'obbligo delle Autorità pubbliche intimare, ciascuna per quanto di propria competenza, di prestare ottemperanza al giudicato, nei sensi e modi di cui in motivazione, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, a cura della segreteria sezionale, o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- 2) nomina quale commissario ad acta il Signor Ragioniere generale dello Stato, affinché, scaduto il predetto termine, provveda in via sostitutiva nell'ulteriore termine di centoventi giorni, in vece e in danno delle Autorità pubbliche intimare;
- 3) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del presente giudizio di ottemperanza.

Ordina che la presente sentenza, che sarà comunicata alle parti e al commissario ad acta nominato a cura della segreteria sezionale, sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Leonardo Spagnoletti

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO